

A.G.C. n. 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento - **Decreto dirigenziale n. 708 del 17 giugno 2010** – **Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale - Annullamento D.D. n. 673 del 01/06/2010 e Parere della Commissione V.I.A. relativo al progetto "Progetto di ampliamento della superficie della cava per l'estrazione del tufo alla loc. Campo Faibano nel Comune di Comiziano (NA) - art. 89, comma 15 delle NdA del PRAE" proposto dalla società GIOVANNI APOSTOLICO & CARMINE TANAGRO S.N.C.**

PREMESSO

CHE il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs. 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE e ss.mm.ii., prevede disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere;

CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione V.I.A., Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;

CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 912 del 15/05/2009, sono stati istituiti n. 3 Tavoli Tecnici V.I.A. tematici preposti alle istruttorie delle pratiche soggette a V.I.A., Verifica di assoggettabilità, Sentito e Valutazione di Incidenza per le materie inerenti le attività estrattive e la ricomposizione ambientale delle cave;

CHE con istanza acquisita al prot. regionale n. 862898 del 08/10/2009 la società GIOVANNI APOSTOLICO & CARMINE TANAGRO S.N.C. – con sede in Nocera Superiore (SA) alla Via Indipendenza 103 - ha trasmesso la documentazione relativa al progetto *"Progetto di ampliamento della superficie della cava per l'estrazione del tufo alla loc. Campo Faibano nel Comune di Comiziano (NA) - art. 89, comma 15 delle NdA del PRAE"*, al fine di acquisire il relativo parere di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;

CHE la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è svolta dai Tavoli Tecnici e si conclude con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A.;

CHE in relazione al citato progetto, su proposta del Tavolo Tecnico Tematico n. III, la Commissione V.I.A., nella seduta del 13/05/2010, ha deciso l'esclusione dalla procedura di V.I.A., con le seguenti prescrizioni:

1. rispettare le prescrizioni previste dallo studio preliminare ambientale, ovvero:
 - non effettuare i lavori di taglio del bosco e di escavazione del terreno nei periodi più critici per la componente faunistica presente, ossia la fase riproduttiva (stagione primaverile ed inizio estiva);
 - avere cura che l'escavo non modifichi l'idrografia superficiale dell'area, in particolare le poche pozze d'acqua presenti, per non causare la scomparsa della comunità di anfibi;
 - fare sì che i lavori non arrechino danno a mammiferi, anfibi o rettili durante il riposo invernale;
 - nel caso in cui si dovessero rinvenire ricoveri invernali di mammiferi (es. pipistrelli, ghio), anfibi o rettili, sarà necessario rimuovere temporaneamente i soggetti rinvenuti e spostarli in anfratti con caratteristiche simili a quello di ritrovamento, in zone non interessate dai lavori;
 - evitare lo sversamento, anche minimo, di sostanze inquinanti (es. idrocarburi, oli) che potrebbero raggiungere i corsi d'acqua e le pozze presenti, danneggiando soprattutto le comunità di anfibi;
 - prevedere che gli automezzi vengano alimentati a biodiesel al 30%.
2. predisporre un crono-programma dei lavori a farsi nel quale sia previsto, in particolare, che interventi di taglio del bosco siano effettuati esclusivamente nel periodo agosto-marzo, in maniera da non interessare il periodo riproduttivo delle specie segnalate nello studio preliminare ambientale.

Considerato che a seguito della realizzazione degli interventi di recupero morfologico-vegetazionale, il profilo finale della scarpata presenterà un gradone di circa 10 metri con parete verticale (90 gradi), che

potrà determinare sia un impatto paesaggistico-visivo di rilevanza significativa, sia una situazione di pericolo per l'incolumità della fauna presente nell'area, si raccomanda che in sede di conferenza di servizi si individui la migliore soluzione tecnica possibile al fine di "addolcire" la pendenza della scarpata finale che, limitandone l'impatto visivo, consenta un miglior inserimento paesaggistico dell'area oggetto di recupero morfologico, nonché assicuri un più armonico e congruente raccordo tra le superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti;

CHE la società GIOVANNI APOSTOLICO & CARMINE TANAGRO S.N.C. ha effettuato il versamento pari ad € 3,00 per le spese amministrative istruttorie determinate con D.G.R. n. 916 del 14/07/2005, con versamento su c/c postale in data 19/01/2010;

CHE alla luce di tutto quanto sopra esposto è stato emesso Decreto di compatibilità ambientale n. 673 del 01/06/2010;

RILEVATO

CHE nel succitato Decreto n. 673 del 01/06/2010 il titolo del progetto proposto dalla società GIOVANNI APOSTOLICO & CARMINE TANAGRO S.N.C. è stato indicato in maniera errata;

RITENUTO

DI dover, pertanto, provvedere all'annullamento del D.D. n. 673 del 01/06/2010 e all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTA la delibera di G. R. n. 426/08;

VISTA la delibera di G. R. n. 912/09;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

- **DI** annullare il D.D. n. 673 del 01/06/2010;
- **DI** escludere dalla procedura di Valutazione Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., formulato nella seduta del 13/05/2010 ed espresso nel verbale n. 168 in merito al progetto di *"Progetto di ampliamento della superficie della cava per l'estrazione del tufo alla loc. Campo Faibano nel Comune di Comiziano (NA) - art. 89, comma 15 delle NdA del PRAE"*, proposto dalla società GIOVANNI APOSTOLICO & CARMINE TANAGRO S.N.C. con le seguenti prescrizioni:
 1. rispettare le prescrizioni previste dallo studio preliminare ambientale, ovvero:
 - o non effettuare i lavori di taglio del bosco e di escavazione del terreno nei periodi più critici per la componente faunistica presente, ossia la fase riproduttiva (stagione primaverile ed inizio estiva);
 - o avere cura che l'escavo non modifichi l'idrografia superficiale dell'area, in particolare le poche pozze d'acqua presenti, per non causare la scomparsa della comunità di anfibi;
 - o fare sì che i lavori non arrechino danno a mammiferi, anfibi o rettili durante il riposo invernale;
 - o nel caso in cui si dovessero rinvenire ricoveri invernali di mammiferi (es. pipistrelli, ghio), anfibi o rettili, sarà necessario rimuovere temporaneamente i soggetti rinvenuti e spostarli in anfratti con caratteristiche simili a quello di ritrovamento, in zone non interessata dai lavori;

- o evitare lo sversamento, anche minimo, di sostanze inquinanti (es. idrocarburi, oli) che potrebbero raggiungere i corsi d'acqua e le pozze presenti, danneggiando soprattutto le comunità di anfibi;
 - o prevedere che gli automezzi vengano alimentati a biodiesel al 30%;
2. predisporre un crono-programma dei lavori a farsi nel quale sia previsto, in particolare, che interventi di taglio del bosco siano effettuati esclusivamente nel periodo agosto-marzo, in maniera da non interessare il periodo riproduttivo delle specie segnalate nello studio preliminare ambientale.

Considerato che a seguito della realizzazione degli interventi di recupero morfologico-vegetazionale, il profilo finale della scarpata presenterà un gradone di circa 10 metri con parete verticale (90 gradi), che potrà determinare sia un impatto paesaggistico-visivo di rilevanza significativa, sia una situazione di pericolo per l'incolumità della fauna presente nell'area, si raccomanda che in sede di conferenza di servizi si individui la migliore soluzione tecnica possibile al fine di "addolcire" la pendenza della scarpata finale che, limitandone l'impatto visivo, consenta un miglior inserimento paesaggistico dell'area oggetto di recupero morfologico, nonché assicuri un più armonico e congruente raccordo tra le superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti;

- **CHE** l'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste dalle leggi vigenti, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni qui riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione V.I.A. ed assunto a base del presente parere. Inoltre, nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi dovessero determinare varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, è fatto obbligo di sottoporre il progetto completo delle varianti a nuova procedura di valutazione di compatibilità ambientale;
- **DI** inviare il presente atto all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006;
- **DI** inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento;
- **DI** trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC, al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania ed al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino.

Dr. Rauci Luigi